

**PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO
DELLE CASE DI COMUNITA' DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI,
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI**

FC25INV002

CAPITOLATO DI GARA

RDO TENDER 70986: RDO rfq_100348

LOTTO 1: RDO rfq_100356

LOTTO 2: RDO rfq_100363

CUP F24E25000020002

Sommario

1. Oggetto della fornitura, distinzione in Lotti e quantitativi	3
2. Criteri Ambientali Minimi e Caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura	4
2.1 Requisiti Generali di Sicurezza	5
2.2 Omologazione di reazione al fuoco	6
2.3 Emissione di formaldeide (par 4.1.3 CAM)	6
2.4 Ecoprogettazione (par. 4.1.1 CAM)	7
2.5 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (par 4.1.2 CAM)	7
2.6 Emissione di composti organici volatili (par 4.1.4 CAM)	8
2.7 Prodotti legnosi (par 4.1.5 CAM)	9
2.8 Materiali plastici (par 4.1.6 CAM)	10
2.9 Materiali per rivestimenti (par 4.1.7 CAM)	11
2.10 Materiali di imbottitura (par 4.1.8 CAM)	11
2.11 Requisiti del prodotto finale (par 4.1.9 CAM)	12
2.12 Requisiti del prodotto finale (par 4.1.10 CAM)	13
3 Modalità e tempistiche di consegna	15
5. Garanzia	17
6. Fuori produzione ed evoluzione tecnica	17
6. Referente dell'Appalto	18
7. Penali	18
8. Polizza assicurativa	20

1. Oggetto della fornitura, distinzione in Lotti e quantitativi

Oggetto della presente gara è la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per singolo lotto di gara, della durata di 24 mesi rinnovabile di ulteriori 24 mesi, per la fornitura e posa in opera di arredi destinati all'allestimento delle case della comunità afferenti ai distretti ASU FC, dettagliati nei seguenti allegati al presente Capitolato:

- **Allegato n.1 – Elenco Attrezzature e arredi sanitari**
- **Allegato n.2 – Elenco Mobili e arredi**

La procedura è articolata in n. 2 (due) Lotti, strutturati come segue:

- **LOTTO 1: Attrezzature e arredi sanitari**
- **LOTTO 2: Mobili e arredi**

La forma, le dimensioni principali, la descrizione dei prodotti oggetto di fornitura e le loro caratteristiche (con alcune immagini meramente indicative) sono descritte negli allegati n.1 e n. 2. Le quantità indicate nei suddetti allegati si intendono presunte e non garantite. Nel corso di vigenza del contratto, ASUFC può richiedere per ogni articolo quantità superiori o inferiori secondo le esigenze della stessa e ai medesimi prezzi di aggiudicazione.

Ogni vincolo ed impegno in capo agli operatori economici è subordinato all'emissione di specifici ordinativi di fornitura in conseguenza della disponibilità accertata di specifici finanziamenti. Di conseguenza, la quantità diviene certa solo a seguito di emissione dei suddetti ordinativi di fornitura.

Unico limite della fornitura è l'importo complessivo espresso per singoli Lotti. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad accettare gli ordinativi sino alla concorrenza del valore complessivo previsto sul singolo Lotto. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

ASU FC, qualora lo ritenga necessario per sopravvenute necessità ed esigenze espresse dai singoli Distretti socio sanitari, si riserva la facoltà di rivolgersi all'Operatore economico aggiudicatario anche per la fornitura di componenti aggiuntivi, parti di ricambio, prodotti analoghi a quelli riportati negli allegati n.1 e n.2, riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, per i quali l'operatore economico avrà prodotto in sede di gara il listino prezzi con relativa percentuale di sconto corrispondente al ribasso percentuale applicato alla base d'asta.

2. Criteri Ambientali Minimi e Caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura

I prodotti oggetto di fornitura e relativi accessori dovranno essere conformi a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 n.254 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" e rispettare i criteri obbligatori ivi previsti e nello specifico le prescrizioni contenuti nei seguenti paragrafi del DM sopra citato:

- Eco progettazione (par. 4.1.1 CAM)
- Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (par. 4.1.2 CAM)
- Emissione di formaldeide da pannelli (par. 4.1.3 CAM)
- Emissione di composti organici volatili (par. 4.1.4 CAM)
- Prodotti legnosi (par. 4.1.5 CAM)
- Materiali plastici (par. 4.1.6 CAM)
- Materiali per rivestimenti (par. 4.1.7 CAM)
- Materiali di imbottitura (par. 4.1.8 CAM)
- Requisiti del prodotto finale (par. 4.1.9 CAM)
- Imballaggio (par. 4.1.10 CAM)
- Ritiro imballaggi (par. 4.2.1 CAM)
- Garanzia (par. 4.2.2 CAM)

In merito al rispetto dei suddetti Criteri ambientali minimi l'operatore economico dovrà presentare in sede di offerta autodichiarazione di cui all'Allegato 19 FAC-simile autodichiarazione CAM. La conformità alle specifiche tecniche verrà comprovata secondo le modalità descritte dal DM 23 Giugno 2022 n.254 per ogni prodotto offerto e dovrà essere allegata nella relativa sezione della piattaforma come previsto in disciplinare.

Per tutti i prodotti, qualora applicabile, deve essere presentata tutta la documentazione comprovante i requisiti di prodotto, allegando:

- le certificazioni in cui siano riportate le indicazioni di rispetto dei requisiti alla normativa e alle norme tecniche, relativi al prodotto di riferimento;
- relazioni/rapporti/test di prova, se previsti.

Inoltre tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno avere, qualora applicabile, le seguenti caratteristiche:

- dichiarazione di conformità CE, se prevista;
- marchiatura CE, laddove previsto con particolare riferimento per i prodotti di cui al Lotto 1;

- rispetto della normativa vigente sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (DM 26/06/1984-DM 03/09/2001 e smi);
- rispetto della normativa vigente sulla commercializzazione dei materiali in legno e prodotti ottenuti con materiale riciclato (Regolamento EU 995/2010, EU Timber Regulation EUTR);
- assenza di sostanze pericolose nei componenti, parti o materiali usati per la realizzazione dei prodotti offerti, o sostanze preoccupanti (SVHCs) secondo i regolamenti CE 1907/2006 N.1272/2008 e n.1272/2008;
- essere nuovi, di ultima generazione, senza parti rigenerate o ricondizionate ed essere realizzati con componenti modulari, sostituibili o integrabili in ogni momento;
- idoneità all'uso al quale sono destinati;
- possibilità di disporre di una gamma di minimo 3 colori diversi per ogni tipologia di prodotti offerti;
- altezza non superiore a 2,00 metri per mobili e armadi;

In generale i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato e suoi allegati, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

2.1 Requisiti Generali di Sicurezza

I prodotti oggetto di fornitura devono soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, dimensione, resistenza, durabilità previsti dalle normative vigenti e dalle norme UNI, e, in aggiunta:

- devono essere realizzati in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo e se verniciati dovranno esserlo sia internamente che esternamente;
- eventuali fori dovranno avere diametro minore o uguale a 5 mm oppure maggiore o uguale a 25 mm;
- ogni parte avente peso > 50 g deve essere scorporabile a fine vita;
- eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature per la rimozione e/o sostituzione con parti di ricambio;
- eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- la forma dei prodotti dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori;
- tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione ed essere adeguatamente pretrattate per prevenire fenomeni di corrosione (nel

rispetto della normativa UNI ISO 9227 e UNI EN ISO 1520. Le saldature dovranno essere inoltre a filo continuo. Le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0,5 µg /cm²/settimana secondo la norma EN 1811, non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente. Le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;

- la pulizia dei prodotti e componenti deve poter essere effettuata con prodotti facilmente reperibili generalmente usati in ambienti sanitari e senza l'utilizzo di solventi a base organica. I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta dei liquidi;
- le scrivanie per video terminale e le sedute dovranno essere conformi all'allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008;
- le scrivanie dovranno essere conformi anche alle normative UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086, UNI 15187, UNI EN 12721, UNI 9300, UNI 9428, UNI 9429, UNI 9242+A1, UNI EN 12720, UNI 10944 E UNI 10782;
- gli armadi dovranno essere conformi anche alle normative UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086;
- le cassettiere dovranno essere conformi anche alle normative UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1520, UNI EN 527-1-2-3, UNI 8594, UNI 9086;
- le sedute dovranno essere conformi anche alle normative UNI EN 1335 e UNI EN 1022;
- le verniciature dovranno essere conformi anche alla normativa UNI EN ISO 9001.

2.2 Omologazione di reazione al fuoco

Con riferimento ai tessuti, alle imbottiture dei prodotti oggetto di fornitura, alle sedute e ai pannelli composti da derivati del legno è richiesta omologazione in classe 1 IM di reazione al fuoco.

In particolare, le sedute fornite devono essere accompagnate da certificazione ministeriale di omologazione o certificazione intestata al produttore dei materiali, nonché da dichiarazione del costruttore che sono stati impiegati nella fabbricazione suddetti materiali omologati.

Gli altri arredi devono essere omologati almeno in classe 2 di reazione al fuoco o equivalente nel sistema delle Euroclassi (DM 10 marzo 2005 e s.m.i).

2.3 Emissione di formaldeide (par 4.1.3 CAM)

I prodotti oggetto di fornitura devono rispettare la normativa in materia di limitazione delle emissioni di formaldeide, relativamente ai pannelli finiti in legno, in particolare il DM 23 Giugno 2022 n.254 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" e il DM 10 Ottobre 2008 "Disposizioni atte a

regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno.” In particolare le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno devono essere inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B. I mobili devono essere accompagnati da certificazioni che evidenzino basse emissioni di formaldeide (prodotti certificati classe E1) oppure possono essere costituiti da materiali alternativi come il legno massello o con marchio Ecolabel europeo.

Verifica

Rapporti di prova eseguiti secondo uno dei metodi riportati nell'allegato B della norma UNI EN 13986 ed emessi da un Organismo di valutazione della conformità. I risultati di prova sono considerati conformi quando il valore di formaldeide risulta inferiore o uguale a:

- 0,062 mg/m³ ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
- 1.75 mg/m² h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
- 4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5. Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F****. Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

2.4 Ecoprogettazione (par. 4.1.1 CAM)

Criterio

L'arredo è provvisto di un bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti.

Verifica

L'operatore economico presenta le informazioni richieste secondo quanto indicato in appendice "A" allegando le tabelle informative ivi riportate, compilate in ogni parte.

2.5 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (par 4.1.2 CAM)

Criterio

I pannelli a base di legno riciclato non contengono le sostanze elencate nella seguente tabella, in quantità maggiore a quella qui specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro totale (Cl)	1000
Fluoro totale (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Benzo(a)pyrene (creosoto)	0,5

Verifica

Rapporti di prova eseguiti secondo i metodi previsti nell'allegato A dello standard EPF "conditions for the delivery of recycled wood" (2002), rilasciati da Organismi di valutazione della conformità, commissionati dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) sono considerati conformi.

2.6 Emissione di composti organici volatili (par 4.1.4 CAM)

Criterio

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV totali) da prodotti finiti ovvero da ciascuno dei materiali, componenti o semilavorati, non deve superare i 500 µg/m³.

Verifica

Presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio, rilasciato da Organismi di valutazione della conformità.

Tale dichiarazione è basata su rapporti di prova secondo il metodo UNI EN ISO 16000-9 o metodi analoghi quali quello della norma UNI EN 16516 o ANSI/BIFMA M7.1 o "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350, secondo una delle seguenti opzioni:

a. tramite rapporto di prova, a cura del fornitore o del produttore o dell'offerente, relativo a materiali, componenti o semilavorati presenti nel prodotto oggetto di fornitura. Sono esentati dalla presentazione di rapporti di prova le componenti metalliche non verniciate o verniciate con vernici a polvere, o che hanno subito trattamenti galvanici, oppure componenti di origine

minerale (es. vetro e marmo). Per i materiali da imbottitura, la verifica del requisito riguardante l'emissione di COV è soddisfatta dalla presentazione dei certificati attestanti la conformità agli standard di cui al criterio "4.1.8-Materiali di imbottitura".

- b. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito oggetto della fornitura;
- c. tramite rapporto di prova relativo al prodotto finito rappresentativo della famiglia di prodotti a cui il prodotto oggetto della fornitura appartiene. In questo caso la dichiarazione di conformità si basa sull'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355.

Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:

- i. marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
- ii. certificazione GreenGuard;
- iii. certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo "7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente".

2.7 Prodotti legnosi (par 4.1.5 CAM)

Criterio

I prodotti finiti sono realizzati con materiale legnoso ovvero fibra di legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, ossia le due frazioni di legno sostenibile e legno riciclato possono essere presenti in percentuale variabile con somma 100%. L'operatore economico deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato, producendo il relativo certificato nel quale siano chiaramente riportati, il codice di registrazione/certificazione, il tipo di prodotto oggetto del bando, le date di rilascio e di scadenza.

Verifica

- a) Per la prova di origine sostenibile: una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);
- b) Per il legno riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato), oppure "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna o montaggio, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui l'offerente sia un commerciante di arredi finiti, (ossia che l'offerente sia un distributore di arredi completi e non modificabili in sede di installazione), non certificato per la catena di custodia (CoC) degli schemi di certificazione indicati nel presente criterio, come prova della certificazione del prodotto offerto, devono essere presentati i seguenti documenti del produttore: copia dei suddetti certificati in corso di validità e l'offerta del prodotto finito con specifico riferimento al C.I.G. (Codice Identificativo Gara), al codice del prodotto in gara e alla denominazione del prodotto offerto. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE).

2.8 Materiali plastici (par 4.1.6 CAM)

Criterio

Se il contenuto totale di materiale plastico (incluso imbottiture), nel prodotto finito, supera il 20 % del peso totale del prodotto (escluso, quindi, l'imballaggio), allora i componenti in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 30 % con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica in conformità alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Verifica

L'operatore economico presenta la documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto. In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- b. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;

c. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

2.9 Materiali per rivestimenti (par 4.1.7 CAM)

Criterio

I materiali tessili e i tessuti che rivestono l’arredo sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o della certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Le pelli sono dotate della certificazione LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

Inoltre, gli arredi sono progettati in modo che i materiali usati per i rivestimenti siano sfoderabili per consentirne la pulizia, la riparabilità o l’eventuale sostituzione.

Verifica

Presentazione delle etichettature richieste, relativi ai prodotti forniti. In alternativa, possono essere presentate le prove eseguite da laboratori accreditati, secondo quanto previsto al paragrafo “8.1- Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle” dell’appendice “B”.

Per le caratteristiche di sfoderabilità presentazione di idonea documentazione, quali le schede tecniche predisposte dai fornitori dei materiali utilizzati.

2.10 Materiali di imbottitura (par 4.1.8 CAM)

Criterio

I materiali da imbottitura sono certificati secondo uno dei seguenti marchi o standard: Ecolabel (UE) CertiPUR, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EURO LATEX Eco Standard.

Verifica

Presentazione delle certificazioni o marchi richiesti relativi ai prodotti forniti.

2.11 Requisiti del prodotto finale (par 4.1.9 CAM)

Criterio

I prodotti elencati nella tabella seguente sono conformi alle pertinenti norme UNI ivi indicate:

Tipologia di arredo	Norma tecnica
Sedute per ufficio	<p>UNI EN 1335-1- Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni</p> <p>UNI EN 1335-2 - Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza</p> <p>UNI 9084 -Mobili - Sedie e sgabelli - Prova di durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile</p> <p>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</p>
Sedute per visitatori e sale riunioni	<p>UNI EN 16139 - Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche</p> <p>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</p> <p>UNI EN 12727 requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra che sono fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente</p>
Scrivanie e tavoli da ufficio	<p>UNI EN 527-1 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro e scrivanie - Parte 1: Dimensioni</p> <p>UNI EN 527-2 Mobili per ufficio - Tavoli da lavoro - Parte 2: Requisiti di sicurezza, resistenza e durata</p> <p>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina (per le parti metalliche)</p>
Mobili contenitori	<p>UNI EN 14073-2: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 2: Requisiti di sicurezza</p> <p>UNI EN 14073-3: - Mobili per ufficio - Mobili contenitori - Parte 3: Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza della struttura</p> <p>UNI EN 14074-Mobili per ufficio - Tavoli, scrivanie e mobili contenitori - Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili</p> <p>UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.</p>

Mobili non domestici	UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici)
Schermi per ufficio	UNI EN 1023-2: - Mobili per ufficio - Schermi - Requisiti meccanici di sicurezza. UNI EN 1023-3: - Mobili per ufficio - Schermi - Metodi di prova
Arredi scolastici	UNI EN 1729 parte 1 e parte 2 (sedie e tavoli per istituzioni scolastiche); UNI 4856 (cattedre e sedie per insegnanti); UNI ISO 9227-Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina. UNI EN 14434 (superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche); UNI EN 12727 (sedute su barra o fissate a pavimento); UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (mobili contenitori non domestici);
Arredi per l'infanzia	UNI EN 12221 (articoli per puericoltura - fasciatori per uso domestico); UNI EN 716 (letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini); UNI EN 14988 (seggioloni per bambini)
Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche	UNI EN 13150: Banchi da lavoro per laboratori di istituzioni scolastiche - Dimensioni, requisiti di sicurezza e durabilità e metodi di prova
Arredi destinati all'ambiente ospedaliero e agli studi medici	UNI 11780 (Mobili - Arredo ospedaliero e per studi medici - Requisiti e metodi di prova)
Tavoli non domestici	UNI EN 15372 (resistenza, durata e sicurezza- requisiti per tavoli non domestici)

Verifica

Presentazione delle dichiarazioni di conformità del prodotto ai requisiti prestazionali previsti dalle norme tecniche riportate in tabella, rilasciate da Organismi di valutazione della conformità. Le prove e i relativi rapporti riguardano il prodotto finito oggetto della fornitura oppure i prodotti finiti rappresentativi della famiglia di prodotti a cui l'arredo oggetto della fornitura appartiene. In questo ultimo caso, si richiede la presentazione della dichiarazione di conformità della famiglia valutata, rilasciata da organismi di valutazione della conformità sulla base dell'approccio metodologico di cui alla norma UNI 1609355 (Tale dichiarazione permette di affermare che il prodotto che si intende fornire fa parte di una famiglia di prodotti per la quale le prove sono state fatte su un prodotto rappresentativo e che tali prove sono quindi valide anche per il prodotto offerto in gara).

2.12 Requisiti del prodotto finale (par 4.1.10 CAM)

Criterio

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);

b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025) con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE)

n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato;

I pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi". I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione".

Verifica

Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l'operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, riguardo alle caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilità in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430, di biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica

UNI EN 13432.

Il contenuto di materiale riciclato delle componenti plastiche è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni:

- i. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata;
- ii. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata;
- iii. Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.

iv. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato. Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Il contenuto di materiale riciclato o a base biologica delle componenti plastiche tramite una delle seguenti opzioni:

v. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;

vi. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica a base biologica sostenibile;

vii. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica a base biologica sostenibile sul certificato.

Per i pallets in legno sostenibile valgono le verifiche descritte nel criterio 4.1.5 "Prodotti legnosi". Per i pallets conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 vale il marchio apposto sull'imballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autorità competente (MIPAAF).

Per i pallet reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) fa fede la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019.

3 Modalità e tempistiche di consegna

La consegna della fornitura nonché tutte le spese di trasporto, il completamento delle operazioni di montaggio/assemblaggio e fissaggio/installazione laddove previsto, nei piani, stanze e locali indicati da ASU FC in sede di ordine, nonché il ritiro degli imballaggi, sono a carico del fornitore e si intendono remunerate con il corrispettivo dei singoli prezzi unitari offerti in gara. Il fornitore, per le operazioni di carico e scarico della merce, deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La posa in opera si intende eseguita a regola d'arte quando effettuata in modo tale da garantire la perfetta funzionalità dei beni forniti, che dovranno essere realizzati eventualmente anche su misura, per adattarsi alle destinazioni d'uso. All'atto della consegna il fornitore è tenuto a consegnare copia dei certificati di omologazione e di conformità previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni di trasporto, consegna, montaggio/assemblaggio e fissaggio/installazione dovranno essere conclusi complessivamente entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine NSO. Per consegne urgenti, indicati come tali nello specifico ordine, tale termine può essere ridotto a 20 giorni solari e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine NSO. In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali previste nel presente Capitolato. In considerazione del fatto che alcune Case della comunità dovranno essere allestite entro il mese di Dicembre 2025, si specifica che per la presente procedura potrebbero ricorrere i presupposti per l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.17 comma 8. Si raccomanda pertanto di allegare in sede di presentazione dell'offerta economica anche le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come indicato nel disciplinare.

L'allegato n.3 al presente Capitolato indica i Distretti socio sanitari di ASU FC e le relative Case della Comunità presso le quali potrà essere richiesta la consegna dei prodotti offerti in gara.

Per la realizzazione e conseguente fornitura di arredo su misura, l'Operatore Economico potrà richiedere un sopralluogo tecnico, entro i termini stabiliti per la consegna ed il montaggio, concordando preventivamente con ASU FC orari e modalità. Ogni servizio collegato alla fornitura e relativo alla progettazione degli spazi, in particolare per beni realizzati su misura, così come ogni ulteriore spesa sostenuta per eventuali sopralluoghi, si intende remunerata con il corrispettivo dei singoli prezzi unitari offerti in gara.

Gli imballaggi rispettano le disposizioni di cui al punto 4.1.10 e 4.2.1 del DM 23 Giugno 2022 n.254, pertanto all'atto della consegna il fornitore ritira gli imballaggi destinandoli al riutilizzo o riciclo. L'operatore economico aggiudicatario presenta una dichiarazione che attesta la destinazione finale degli imballaggi ritirati indicando i soggetti coinvolti e relativi accordi sottoscritti per il rispetto del criterio.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna inoltre a smaltire eventuali beni, arredi ed attrezzature che verranno sostituite dalla nuova fornitura per le quali ASU FC trasmetterà decreto di fuori uso del bene.

4. Verifica di conformità della fornitura

La verifica di conformità viene effettuata in contraddittorio tra ASU FC ed il fornitore entro 20 giorni solari e consecutivi dalla data di consegna e messa in opera degli arredi.

La verifica di conformità certifica che la fornitura è stata eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e della normativa vigente.

I beni che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti e analisi, tesi ad accertare la conformità della fornitura ed eseguiti nel corso delle operazioni di verifica, sono a

carico dell'aggiudicatario, il quale si impegna a reintegrarli, a proprie spese, entro 10 giorni solari e consecutivi dalla segnalazione mezzo PEC, di prodotti non conformi.

La regolare verifica di conformità dei beni non esonera comunque l'aggiudicatario da eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento della verifica ma vengano accertate in seguito al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo.

5. Garanzia

In conformità a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 n.254, la garanzia dei prodotti di cui alla fornitura, deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto, ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio non sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di gara – listino prezzi. L'operatore economico aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

La garanzia copre difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, non emersi all'atto delle predette operazioni, ma denunciati da ASUFC per tutta la durata della garanzia. Il fornitore in tal caso si impegna ad effettuare, a proprie spese, tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 gg lavorativi dalla data di segnalazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre garantire la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio necessari per il ripristino del perfetto funzionamento del bene.

Il prezzo offerto per ciascun prodotto s'intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, l'operatore economico aggiudicatario deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio, entro 15 giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

6. Fuori produzione ed evoluzione tecnica

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dell'accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede

di gara, per messa “fuori produzione” degli stessi da parte dell’azienda produttrice, l’operatore economico aggiudicatario dovrà darne comunicazione ad ASUFC con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di messa “fuori produzione” comunicando la tipologia di prodotti che il concorrente intende proporre in sostituzione alle stesse condizioni economiche con caratteristiche tecniche analoghe o migliori. ASUFC procederà quindi alla verifica delle dichiarazioni fornite all’esito delle quali si riserva di risolvere eventualmente il contratto.

Qualora nel corso di validità dell’accordo quadro per sopravvenute direttive statali e/o comunitarie i prodotti offerti fossero obbligatoriamente oggetto di adeguamento l’operatore economico sarà tenuto a proprie spese ad adeguare i prodotti offerti in gara ed eventualmente a sostituire quanto già fornito.

6. Referente dell’Appalto

Per ciascun Lotto di gara, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà individuare il soggetto con funzioni di Referente dell’Appalto. A tal fine l’Operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare prontamente ad ASU FC:

- i dati anagrafici del soggetto che ricoprirà il suddetto ruolo;
- l’indirizzo mail e i numeri telefonici presso i quali potrà essere contattato da ASU FC;

Il Responsabile dell’Appalto è il legale rappresentante dell’Operatore economico aggiudicatario ovvero il soggetto, diverso dal legale rappresentante, dotato di specifica delega che gli conferisca i necessari poteri per la gestione dell’Appalto. Il responsabile dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza della fornitura al presente Capitolato. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all’Operatore economico aggiudicatario.

7. Penali

L’Operatore economico aggiudicatario è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente Capitolato verranno applicate le seguenti penali:

- nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1 per mille del valore complessivo della fornitura sulla base dell'ordine NSO emesso, per ciascun giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal presente Capitolato;
- nel caso di consegna di prodotti non conformi e non sostituiti entro i termini stabiliti, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore della merce corrispondente;

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023, saranno applicate penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto. L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura. L'Operatore economico aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale l'Operatore economico avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Operatore economico aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È fatta salva la facoltà di ASU FC di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso. Nei casi in cui i corrispettivi

liquidabili all'Operatore economico aggiudicatario non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

8. Polizza assicurativa

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario a evitare danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione della fornitura, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati ad ASUFC e/o a terzi. L'Operatore economico aggiudicatario ha la piena responsabilità, nei confronti di ASUFC, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo, o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze o negligenze. L'accertamento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il l'Operatore economico aggiudicatario.

A tale scopo ASUFC comunicherà il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza dell'Operatore economico aggiudicatario, ASUFC procederà autonomamente all'accertamento alla presenza di due testimoni. A seguito dell'accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

ASUFC a suo insindacabile giudizio, sulla base dell'accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP potrà optare alternativamente per:

- Il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l'esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del fornitore a suo totale carico, entro un termine congruo;
- Il risarcimento del danno quantificato.

A tale riguardo l'Operatore economico aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, un'idonea polizza assicurativa RCT, di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore di ASU FC, emessa specificamente in relazione al singolo lotto della presente procedura e dei servizi correlati alla fornitura in oggetto, con massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro, idonea a garantire i rischi connessi all'appalto descritto (D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 art. 4 co.1 b), con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e/o proroghe.

L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale,

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione della fornitura, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del Contratto con conseguente escussione della fidejussione. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prontamente prodotto in copia ad ASU FC.

In caso di aggiudicazione di entrambi i Lotti sarà sufficiente la presentazione di un'unica polizza RCT con indicazione dell'oggetto dei Lotti di afferenza.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà il diritto di considerare l'Operatore economico aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 04/07/2025 14:29:54

IMPRONTA: 8D306DCA7A4D6C974454458DBD02CD44204B0481A68C023019F5A4829CEEE6F9
204B0481A68C023019F5A4829CEEE6F9BC151FC3C699BCC215735C94AEE3DCC6
BC151FC3C699BCC215735C94AEE3DCC6982545B01E4E181C3FB844FC15BA4D51
982545B01E4E181C3FB844FC15BA4D519DEF430FCB59B010C712B2D25966EC17